



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO RUSSI APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione Sociale denominata **Pro Loco Russi APS**, di seguito rinominata Pro Loco, con sede nel Comune di Russi, attualmente in Via Cavour n. 21, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1) La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Russi e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.

2) La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3) La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio edizioni e pubblicazioni di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4) La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale, nonché a comitati UNPLI territoriali nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. ed altri Enti o Associazioni che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.

5) La Pro Loco è apartitica e aconfessionale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1) La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro

genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti nel Comune di Russi e la qualità della vita dei residenti, anche mediante attività connesse al raggiungimento di tali scopi;

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica del comune di Russi attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

2) Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

3) Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4) Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 4 - SOCI

1) I Soci della Pro Loco sono tutti ordinari.

2) Sono Soci coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci tutte le persone fisiche maggiorenni che per motivazioni sono interessati agli scopi della Pro Loco.

3) Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1) I Soci devono versare la quota associativa annuale.

2) Tutti i Soci hanno diritto:

a) a ricevere la tessera della Pro Loco;

b) a ricevere il notiziario della Pro Loco;

c) a frequentare i locali e tutte le attività promosse dalla Pro Loco;

d) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

e) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

f) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro



Loco;

g) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia nel rispetto delle normative vigenti.

3) I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro Loco e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) versare nei termini stabiliti, dal consiglio direttivo, la quota associativa annuale della Pro Loco;

c) non operare in concorrenza e/o in contrasto con l'attività della Pro Loco;

d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

2) La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per recesso;

c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (un) anno;

d) per esclusione, nel caso di comportamento contrastante e/o in concorrenza con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

3) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

4) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro dei soci. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 - ORGANI

1) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);

- l'Organo di Controllo (organo facoltativo);

- il Revisore Legale (organo facoltativo).

2) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3) L'Organo di Controllo citato, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 13 del presente statuto.

4) Il Revisore Legale citato, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 14 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto.

2) E' consentita la presentazione di tre deleghe, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti da presentare all'apertura dell'assemblea stessa.

3) All'Assemblea prendono parte con diritto di voto tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea ed essere stati Soci anche l'anno precedente.

4) L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

5) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o con posta elettronica o sistema di messaggistica istantanea e con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 (venti quattro) ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

8) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul bilancio consuntivo dell'anno precedente, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9) L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di maggio.

10) L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta o per acclamazione.

11) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei



componenti del Consiglio.

12) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

13) Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

14) Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

15) L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di almeno tre membri. E' formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

2) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o, a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

3) In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga dovrà avvenire nella prima Assemblea ordinaria. Solamente nel caso che la vacanza dei consiglieri nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

4) Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il bilancio consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il bilancio, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6) Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un programma d'attuazione, la stesura del bilancio economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. In particolare il Consiglio direttivo:


- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) predispose il bilancio;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - g) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
 - h) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 7) Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco, invitate dal Consiglio medesimo, che possono partecipare senza diritto di voto. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1) Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto o per acclamazione, che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche, il consiglio direttivo sarà convocato dal primo eletto.
- 2) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, al suo interno a scrutinio segreto o per acclamazione.
- 3) Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 15 (quindici) giorni.
- 4) Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
- 5) Il Presidente è assistito dal Segretario

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

- 1) Il Tesoriere ed il Segretario, incarichi che possono essere attribuiti alla stessa persona, sono eletti nel Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con votazione segreta o acclamazione su proposta del Presidente.
- 2) Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- 3) Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
- 4) Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere assegnati a non Consiglieri



nel qual caso assistono alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. I membri eleggono il Presidente.

2) Il collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui all'art. 13 nel caso in cui venga nominato per legge (D.Lgs. 117/17)

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1) È nominato solo nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

2) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - REVISORE LEGALE

1) È nominato solo nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 in particolare all'art. 10 del decreto.

ART. 15 - PRESIDENTE ONORARIO

1) Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta o acclamazione.

2) Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al Presidente pro tempore in carica.

ART. 16 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1) La Pro Loco trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3) È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea come indicato all'art. 8 c.9. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

1) La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2) La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

3) Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative di qualsiasi genere.

4) Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

5) Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 18 - BILANCIO

1) Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un bilancio consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.

2) Tale bilancio deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.

3) Il bilancio approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 19 - SCIoglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria così come previsto dall'art. 8 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio

Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - CONCILIAZIONE

1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina di un conciliatore.

2) Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.

3) La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

4) In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna il commissariamento.

5) Sono salve le norme inderogabili di legge.

ART. 21- NORME FINALI

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

FIRMATO: MORFINO RICCARDO WALTER
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

La presente copia che consta
di 27 (venti sette) facciate è
conforme all'originale.
Si rilascia in carta semplice
per uso conforme a legge

26 LUG 2019

